



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 53 del 10/04/2007

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 26 gennaio 2007, n. 47

Procedura di Verifica di assoggettabilità Impatto Ambientale - Realizzazione di un parco eolico nel Comune di Ascoli Satriano (Fg) - Proponente Daunia Wind S.r.l. -

L'anno 2007 addì 26 del mese di gennaio in Modugno presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 6411 del 24.05.2005 veniva trasmessa. ai sensi della L.R. n. 11/2001, la richiesta di verifica di assoggettabilità a V.I.A. per la realizzazione di un parco eolico in loc. Camerelle, Bisciglieto, Spavento, Spaventacchio, Corleto, Salvetere, Taralli, Belmonte, nel Comune di Ascoli Satriano (Fg), da parte della Daunia Wind S.r.l. - Via Zuccherificio, 10 - Mezzano - Ra -;
- con nota prot. n. 7028 del 07.06.05, il Settore Ecologia invitava l'amministrazione interessata a trasmettere apposita attestazione dell'avvenuta affissione all'albo pretorio dell'avviso pubblico, così come da art. 16, comma 3, L.R. N. 11/2001, a comunicare se nel predetto termine erano pervenute osservazioni, nonché ad esprimere il parere di competenza;
- con nota acquisita al prot. n. 10553 del 06.09.2005 il Responsabile dell'Ufficio Tecnico del comune di Ascoli Satriano trasmetteva il parere favorevole dal punto di vista ambientale con condizioni alla realizzazione dell'intervento in argomento e l'affissione dell'avviso pubblico nei tempi e modi previsti dalla L.R. n. 11/01;
- con nota prot. n. 13216 del 17.11.05 il Settore Ecologia, esaminata la documentazione agli atti, richiedeva alla società istante delle integrazioni documentali;
- con nota acquisita al prot. n. 00182 dell'11.01.06 la società proponente trasmetteva le integrazioni richieste;
- con nota acquisita al prot. 11191 del 28.09.06 la Daunia Wind srl trasmetteva una variante al progetto relativa alla eliminazione di alcuni aerogeneratori e minimi spostamenti al altri aerogeneratori;
- con nota prot. 12822 del 03.11.06 il Settore Ecologia richiedeva specificazioni in merito alle variazioni proposte, atteso che il supporto informatico presentato non consentiva alcuna lettura;

- con nota acquisita al prot. 13320 del 13.11.06 la società trasmetteva una relazione tecnica integrativa con allegata planimetria;
- con nota prot. 13916 del 23.11.06 veniva ulteriormente ribadita, da parte dell'Ufficio, la necessità di acquisire dati digitali al fine di poter correttamente valutare le varianti proposte;
- con nota acquisita al prot. 13860/06 la società trasmetteva ulteriore supporto informatico;
- con nota acquisita al prot. 13940/06 veniva trasmessa. da parte di alcuni consiglieri comunali di Ascoli Satriano, copia della deliberazione del Consiglio Comunale n. 14068 del 20.12.2005 che esprimeva parere contrario al rilascio di autorizzazioni uniche per la costruzione e gestione di parchi eolici non precedute da apposita deliberazione di Consiglio Comunale per l'assenso alla ubicazione o indicazione dei siti utilizzabili e sulle dimensioni e qualità degli impianti;
- espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi e le integrazioni pervenute, si è rilevato quanto segue:

Atteso che:

? il progetto originario prevedeva la installazione di n.74 aerogeneratori per una potenza complessiva di 144 MW; con la variante proposta, è stata prevista l'eliminazione degli aerogeneratori n. 25, 56 e 60 che sono andati ad aggiungersi agli aerogeneratori n. 8, 10, 12, 14, 16, 17, 20, 23, 24, 28, 36, 38, 42 eliminati in prima istanza;

? l'aerogeneratore n. 27 è collocato su crinale, in contrasto con le indicazioni delle Linee Guida, con potenziali impatti sull'avifauna e sul paesaggio;

? gli aerogeneratori 9, 11, 13, 15, 18, 19, 35, 37, 39, 40, 41, 43, 44 sono collocati in aree limitrofe o coincidenti con altro impianto proposto nelle stesse aree da altro soggetto proponente e sul quale anche il comune di Ascoli Satriano ha espresso parere favorevole, determinando impatti cumulativi sul paesaggio e sugli habitat attraverso la costituzione di una barriera ecologica, con aggravamento dell'effetto selva e con il rischio di reciproche interferenze tra i due impianti che potrebbero pregiudicarne l'efficienza;

? gli aerogeneratori 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sono molto decentrati rispetto al resto dell'impianto risultando posti ad una distanza dalla cabina primaria e quindi dal punto di consegna energia al GRTN ben superiore alle indicazioni poste nelle Linee Guida, venendo così a creare un rapporto sfavorevole tra consumo di suolo e i MW prodotti a causa dell'elevato sviluppo delle linee elettriche (77 km di elettrodotto);

Atteso quanto sopra specificato si esprime parere favorevole all'installazione degli aerogeneratori n. 21, 22, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, subordinando lo stesso al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- sia assicurato che l'eventuale eccesso di materiale proveniente dagli scavi delle fondazioni venga trasportato in siti idonei ed autorizzati allo stoccaggio di rifiuti inerti;
- siano realizzati interventi di rinaturazione al termine della fase di cantiere;
- sia prevista la colorazione in nero di una delle tre pale dell'aerogeneratore, riducendo così l'effetto di "motion smear" a danno dell'avifauna, al fine di ridurre il numero di collisioni dei volatili con l'impianto;
- sia garantita la dismissione dell'aerogeneratore e delle altre strutture fuori terra dell'impianto alla fine

del loro cielo di vita e il ripristino dello stato dei luoghi (impegno da assumere nella convenzione con un importo noli inferiore al limite indicato nelle LG);

- sia assicurato l'adeguato smaltimento degli oli derivanti dalla lubrificazione del moltiplicatore di giri a tenuta, freno meccanico e centralina idraulica per i freni delle punte delle pale presso il "Consorzio Obbligatorio degli oli esausti" (D.Lgs. n. 95 del 27 gennaio 1992, Attuazione delle Direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE relative alla eliminazione degli oli usati), in considerazione delle caratteristiche di pericolosità degli stessi;
- siano recepiti nella convenzione gli impegni previsti dall'allegato 5 delle "Linee Guida per la realizzazione di impianti eolici nella Regione Puglia" ed in particolare:
 - fideiussione bancaria pari al 10% dell'investimento;
 - fideiussione pari a non meno del 2% del valore dell'aerogeneratore (con il termine aerogeneratore si intende il completo: palo+navicella+pale) finalizzata alla dismissione dell'aerogeneratore stesso ed al ripristino dello stato dei luoghi;
 - fideiussione di 5 euro a metro per le piste da realizzare ex-novo finalizzate ad interventi di ripristino al termine dell'esercizio dell'impianto;
 - impegno del soggetto proponente di dismettere l'impianto in caso di mancato funzionamento dello stesso per più di tre anni (il funzionamento deve essere certificato dal G.R.T.N. in relazione all'immissione in rete di energia elettrica prodotta).

Visto l'art. 30 della L.R. n. 14 del 31.05.2001;

Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;
Vista la L.R. n. 11/2001;

Richiamato quanto espressamente previsto dall'art. 15, comma 3 della L.R. n. 11/2001;

Visto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 28/01 e s.m. ed i.

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

DETERMINA

- di ritenere il progetto per la realizzazione di un parco eolico in loc. Camerelle, Bisciglieto Spavento, Spaventacchio, Corleto, Salvete, Taralli, Belmonte, nel Comune di Ascoli Satriano (Fg), proposto dalla Daunia Wind S.r.l. - Via Zuccherificio, 10 - Mezzano - Ra - così come rimodulato, escluso dall'applicazione delle procedure di V.I.A. per tutte le motivazioni e cor tutte le prescrizioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;

• il presente parere non esclude né esonera il soggetto proponente dalla acquisizione di ogni altro parere c/o autorizzazione per norma previste;

- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;

- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP;
- il presente provvedimento non comporta alcun provvedimento contabile di cui alla L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- copia del presente atto sarà trasmesso al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

Il Dirigente del Settore Ecologia
Dott. Luca Limongelli
